

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P526/4101 sott. 135/B

Roma, 23 giugno 2003

OGGETTO: Locali adibiti a ricovero animali (stalle) - Risposta a quesito. -

In relazione al quesito di cui alle note che si riscontrano inerente l'assoggettabilità o meno, ai fini della prevenzione incendi, dei locali di cui all'oggetto, comunicasi che lo scrivente Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesti Uffici.

Parere dell'Ispettorato

Si trasmette l'allegato quesito del Comando VV.F. di Mantova inerente l'oggetto.  
Al riguardo lo scrivente non ritiene assoggettabili le attività in oggetto.

Richiesta del Comando

L'Azienda Sanitaria Locale di Mantova ha inoltrato a questo Comando il quesito allegato.

Fermo restando che i magazzini con superfici superiore a 100<sup>1</sup> mq. sono inclusi nel punto 88 del D.M. 16.2.82 a prescindere dal tipo di materiale depositato e che i fienili rientrano al punto 46 del citato decreto con esclusione di quelli all'aperto o di quelli considerati tali secondo i criteri indicati nella circolare n° 36 del 11.12.85, questo Comando non ritiene che i locali ricovero animali (stalle) siano da considerarsi alla stregua dei magazzini.

Per gli accumuli di deiezioni con formazioni di biogas, questi possono rientrare al punto 1 del D.M. 16.2.82 sempreché ricorrano le condizioni indicate nel D.M. 24.11.84 Sez. 2<sup>a</sup> punto C 2) ed i quantitativi in deposito siano superiore a 50 Nmc/h.

---

<sup>1</sup> Deve essere 1000 mq come prevede il punto 88 dell'allegato al DM 16/02/82. N.d.R.